



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N. 102 – 25 GIUGNO 2025

Riunione del 16 Giugno 2025

87.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **P. F.** n.q. di Presidente p.t. di un sodalizio affiliato Fipav
- **Sodalizio affiliato Fipav** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- Sig. **P. F.**, n.q. di Pres. p.t. di una società sportiva affiliata Fipav, la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 18, 28 e 61 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per non aver provveduto al pagamento, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente, della somma di € 1.400,00 in favore di altro sodalizio affiliato Fipav, dovuta a titolo di premio di compensazione a seguito del tesseramento nella stagione sportiva 2024/25 dell'atleta P. A. che aveva regolarmente esercitato il recesso dal vincolo dalla società esponente;
- **sodalizio affiliato Fipav**, in persona del Presidente p.t., la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 2, 28 e 61 R.A.T. FIPAV, 1 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, a titolo di responsabilità indiretta per la condotta contestata al proprio Presidente p.t.

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del 27/03/2025 con il quale un sodalizio affiliato Fipav segnalava agli Uffici della Procura Federale il mancato pagamento da parte della società sportiva affiliata Fipav incolpata, della somma di € 1.400,00 dovuta da quest'ultima a titolo di premio di



compensazione a seguito del tesseramento nella corrente stagione sportiva dell'atleta P. A. che si era regolarmente svincolata dalla società esponente.

Esaurita l'attività di indagine, la Procura Federale deferiva il sig. P. F. e la società sportiva affiliata Fipav incolpata dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando gli incolpati per il giorno 16/6/2025. In tale sede compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Marco Rossini, nonché il difensore dei prevenuti Avv. Lucia D'Ercole.

Il Sostituto Procuratore federale rappresentava di aver fornito apposito consenso ad una istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti presentata dagli incolpati – e per esso dal proprio difensore costituito-, individuando la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno a carico dell'incolpato Presidente sig. P. F. e la multa di € 200,00 a carico del sodalizio incolpato.

L'Avv. D'Ercole si riportava all'accordo in ordine alla sanzione disciplinare raggiunto con l'Ufficio della Procura Federale.

Il Tribunale Federale ritiene che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto ritenendo, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata

PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica al tesserato sig. F. P., n.q. di Presidente p.t. del sodalizio incolpato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno e la multa di € 200,00 a carico del sodalizio incolpato in persona del Presidente p.t.

Roma, 24 Giugno 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 25 Giugno 2025